

il proprio debitore. O siano enti morali a cui si fa obbligo di dar vita alla enfiteusi, o siano privati i quali hanno preferito essere direttari enfiteutici invece che creditori di rate di prezzo, essi hanno il dovere di ponderare prima le conseguenze legali della loro scelta. Si rassegnino dunque a riscuotere da ognuno il suo, non sacrificando i migliori ai peggiori.

**PUCCI DI BENISICHI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PUCCI DI BENISICHI.** Io credo che l'onorevole Modigliani abbia dimenticato che l'istituto dell'enfiteusi fu reso obbligatorio per gli enti morali, e gli Istituti di beneficenza.

Vi sono, specialmente nel Mezzogiorno, una quantità di Opere pie e di Istituti di beneficenza che hanno dovuto rinunciare alla riscossione dei canoni, unicamente perchè questi si erano polverizzati. Noi, con quello che propone l'onorevole Modigliani arriveremo a questo risultato, e perciò non credo che questa proposta sia accettabile. Del resto se queste cooperative vogliono attuare la quotizzazione dei terreni, reluiscono il canone, e così si troveranno i mezzi per garantire gli uni e gli altri.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore ha facoltà di dare il suo avviso.

**DRAGO, relatore.** Io propongo che sia lasciato il comma secondo la dizione attuale. L'onorevole Modigliani, se considera l'articolo 15 già approvato, troverà che la sua proposta è stata già completamente accettata; e allora potremo lasciare il canone indivisibile, altrimenti verremo a togliere ogni allettamento ai proprietari a cui abbiamo dato questa forma di scelta.

**GIUFFRIDA.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GIUFFRIDA.** L'esistenza del Consorzio che la Camera ha approvato all'articolo 15, mi pare che presupponga invece che il canone possa essere diviso, altrimenti non si ammetterebbe un Consorzio fra gli enfiteuti.

Credo che l'onorevole Modigliani abbia ragione.

Il numero 2 potrebbe avere una ragione d'essere se fosse stata conservata la disposizione che era già nel vecchio progetto, e che qui non vedo riprodotta...

**GIAVAZZI.** C'è all'ultimo capoverso di questo articolo.

**GIUFFRIDA.** Ed anche per questo mo-

tivo il numero 3 mi pare superfluo e propongo che sia soppresso.

**PECORARO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PECORARO.** Nel nostro Mezzogiorno l'enfiteusi antica è regolata dalla legge del 1819, la quale stabilisce l'indivisibilità del canone. Ebbene malgrado ciò noi abbiamo assistito al fatto che canoni importanti, sebbene garantiti dalla indivisibilità, non si son potuti più esigere o non si sono esatti che in parte, e faticosamente, perchè non è stato possibile far valere tale diritto — della indivisibilità — contro i singoli enfiteuti.

Noi abbiamo già dato un primo colpo agli enti morali e alle Opere pie sancendo, per le terre appartenenti ad essi, l'obbligatorietà dell'enfiteusi, ora ne diamo loro un altro stabilendo il frazionamento del canone che da principio si voleva rimanere indiviso, cosicchè il patrimonio di questi enti sarà svalutato per parecchie ragioni. In primo luogo, perchè invece di dare ad essi un capitale diamo un canone, in secondo luogo, perchè il canone subisce le graduali ma sempre progressive svalutazioni della moneta; in terzo luogo perchè detto canone dovrà seguire la divisione in quote della terra fra tutti i singoli possessori della medesima.

L'articolo 15 prevede, è vero, il caso della costituzione di un Consorzio di contribuzione, ma tale Consorzio è ammesso soltanto quando la concessione enfiteutica si fa ai singoli coltivatori, sicchè tale consorzio non garantirebbe la riscossione delle quote del canone diviso, quando la concessione si facesse a delle cooperative.

**BERTINI, ministro d'agricoltura.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BERTINI, ministro d'agricoltura.** Confesso che l'abbandono dell'obbligo stabilito dal comma secondo introduce inconvenienti notevoli nell'interesse stesso degli investiti di una determinata sub-concessione o concessione. Un proprietario potrebbe correre il rischio di trovarsi esposto al grosso guaio della spartizione del canone fra un numero rilevante di sub-concessionari che non gli offriranno, singolarmente presi, le garanzie che deve pure necessariamente attendersi per il pagamento di un prezzo che ha consentito di riscuotere sotto questa forma. Perciò se si dovesse abbandonare la norma del comma secondo, o si lascia alle parti di convenire in ordine alla eventualità che si verifica con la cessione, o bisogna chiarire